



Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione

ANNO 2025

Visti:

- la L. 431/98 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo", che all'art. 11 istituisce un Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi ad integrazione del canone di locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- la LRT 2/2019 e s.m.i. che dispone in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 851 del 23/06/2025 avente ad oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2025";
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2025 recante "Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2025-2027. Adeguamento programma degli incarichi";

IL DIRIGENTE

In attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 2027 del 02/09/2025 che approva il presente Bando e dispone la pubblicazione del medesimo,

RENDE NOTO

che, **dal giorno 03/09/2025 fino al giorno 03/10/2025** sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti previsti e fino all'esaurimento delle risorse.

Art. 1

Requisiti e condizioni da possedere alla data di apertura del bando (Ammissione al concorso)

Possono partecipare, a pena di esclusione, i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea, nonché cittadinanza extracomunitaria, a condizione di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati da autorità competente secondo le normative vigenti in materia;
2. Residenza anagrafica nel Comune di Viareggio, nell'immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;



3. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo debitamente registrato non avente natura transitoria, riferito all'alloggio in cui il richiedente ha la residenza. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica con esclusione degli alloggi ERP. La domanda può essere presentata anche da un altro membro del nucleo familiare non intestatario del contratto, purché anagraficamente convivente con l'intestatario stesso.

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i titolari di contratti di locazione:

- di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla LRT 2/2019 e s.m.i.;
- di alloggi di edilizia residenziale agevolata;
- di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

Si ricorda che in caso di contratto scaduto che contempli la proroga o il rinnovo tacito dello stesso, dovrà essere comunque presentata all'Agenzia delle Entrate (ed allegata alla domanda) la documentazione relativa alla proroga o al rinnovo contrattuale, tranne il caso in cui il contratto sia nella fase di proroga ed il proprietario abbia aderito al regime fiscale della cedolare secca.

Qualora il contratto prodotto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra, la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui al presente bando, verrà comunque accettata ma, in tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà avvenire entro e non oltre i termini per presentare opposizione alla graduatoria provvisoria.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

4. Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune di Viareggio. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 c. 8 della LRT 2/2019 e s.m.i.;

5. Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dall'attestazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

Le disposizioni di cui ai numeri 4. e 5. non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di immobili ad uso abitativo e ricorrano le seguenti fattispecie:

- Coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- Titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità. Per indisponibilità si intende che nell'alloggio sia residente anagraficamente un soggetto diverso dall/lla richiedente e non facente parte del proprio nucleo familiare.
- Alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente. La dichiarazione di inagibilità non deve essere emessa in un periodo superiore ad un anno dalla data di apertura del presente bando in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune entro 60 giorni;



- Alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 cpc.

Nei casi sopra specificati, il Comune procede all'eventuale assegnazione del contributo solo dopo aver verificato la documentata indisponibilità della proprietà.

6. Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato nell'attestazione ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

7. Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando i limiti fissati per ciascun componente come stabiliti dai punti **5.** e **6.** del presente articolo;

8. Non aver ottenuto, da parte di alcuno dei componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando, l'erogazione di altri benefici pubblici assegnati da qualunque ente e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale.

Il contributo oggetto del bando **non è cumulabile** con i seguenti contributi:

- la quota B) dell'assegno di inclusione (ADI), istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall'articolo 11 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
- i contributi previsti per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole, (DM 30 Marzo 2016 e DM 23 Giugno 2020).
- i contributi erogati nell'ambito del progetto "Giovani Si – misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani. Interventi di sostegno al pagamento del canone di locazione"

9. Essere in possesso di attestazione ISEE 2025 (senza difformità né omissioni) al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore **ISE pari o inferiore a € 32.456,72** e un valore **ISEE pari o inferiore a 16.500,00**.

1 Art. 2 Nucleo Familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare, così come definito dall'art. 9 comma 2 della LRT n. 2/2019 e s.m.i., quello composto:

- Da una sola persona;
- Da coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- Dalle coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- Dalle persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della L. n. 20/16;
- Da soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- Da soggetti legati da vincoli affettivi e da soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.



Art. 3
Limiti di reddito e determinazione della situazione economica
(Accesso alle fasce di reddito)

I concorrenti devono essere in possesso di una attestazione ISEE secondo i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- Valore **ISE** uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS che per l'anno 2025 è pari ad **euro 16.033,42**, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti uguale o superiore al 14%.

Fascia "B"

- Valore **ISE** compreso tra **euro 16.033,43** ed **euro 32.456,72** rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti uguale o superiore al 24%;
- Valore **ISEE** non superiore a **euro 16.500,00** (limite per l'accesso ERP).

	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE ANNUO SUL VALORE ISE
FASCIA A	FINO A € <u>16.033,42</u>		UGUALE O SUPERIORE AL 14%
FASCIA B	DA € <u>16.033,43</u> A € <u>32.456,72</u>	FINO A € 16.500,00	UGUALE O SUPERIORE AL 24%

Art. 4
Autocertificazione dei requisiti

1. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando, mediante la compilazione del modulo di domanda, **IN TUTTE LE SUE PARTI, pena la non ammissione della stessa.**

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari



dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese, nonché di effettuare controlli sulla veridicità delle stesse.

2. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano **“ISE ZERO” ovvero che hanno un ISE INFERIORE rispetto al canone annuo di locazione** per il quale richiedono il contributo, è possibile solo nei casi di seguito indicati:

a) aiuto economico da parte di un sostentatore - il richiedente che riceve un aiuto economico da parte di una persona fisica, oltre a riportare nella domanda l'importo totale ricevuto dal sostentatore, dovrà obbligatoriamente far dichiarare e sottoscrivere al soggetto stesso che presta il sostentamento:

- l'ammontare annuo dell'aiuto prestato
- il reddito percepito dal sostentatore, debitamente documentato, che renda plausibile l'aiuto erogato.

In questo caso è OBBLIGATORIO allegare una copia del documento di identità del sostentatore.

L'importo risultante dai redditi presentati dal sostentatore dovrà essere congruo rispetto al sostegno economico da lui prestato al richiedente a titolo di aiuto al pagamento dei canoni di affitto per l'anno 2025.

Nel caso di aiuto economico erogato da un ente o associazione, la dichiarazione di sostentamento dovrà essere resa dal suo Legale Rappresentante;

b) assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune di Viareggio – allegare alla domanda la certificazione a firma del competente ufficio nel caso in cui il richiedente usufruisca di questa tipologia di aiuto economico;

c) redditi ulteriori - autocertificazione da parte del richiedente di redditi ulteriori (ad esempio assegni sociali, pensioni di guerra, assegni di accompagnamento, redditi da attività di lavoro subordinato o parasubordinato o redditi da attività di lavoro autonomo) tali da giustificare il pagamento del canone (in tal caso sarà cura degli uffici comunali procedere alla verifica di quanto dichiarato).

Nel caso in cui il soggetto richiedente o altro componente del suo nucleo familiare non rientrino nei casi sopra elencati e siano percettori di fonti di reddito non dichiarabili ai fini ISEE, ma con capienza economica sufficiente per il pagamento del canone annuo, devono dichiarare la tipologia delle fonti di reddito e il loro ammontare annuo nello spazio appositamente predisposto nel modulo di domanda.

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso **devono essere compilate unicamente sul modulo** predisposto dall'Ufficio Casa del Comune di Viareggio, in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Viareggio www.comune.viareggio.lu.it.

La domanda dovrà essere presentata dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del presente bando, e per i successivi **trenta giorni**, ovvero **entro e non oltre il 03/10/2025**, con le seguenti modalità:



- **a mano** all'Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, il lunedì e mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
- **spedita per posta a mezzo raccomandata A/R** (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante) all'indirizzo: Ufficio Casa - Comune di Viareggio Piazza Nieri e Paolini, 1 cap. 55049 Viareggio (LU) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla Amministrazione stessa, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- **inviata per PEC** all'indirizzo comune.viareggio@postacert.toscana.it **esclusivamente da casella di posta elettronica certificata** (non saranno ritenute valide le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice).

Le domande pervenute oltre il termine non saranno considerate valide ai fini della partecipazione al presente bando e verranno pertanto ESCLUSE.

Art. 6

Documenti da allegare alla domanda

ALLEGARE **OBBLIGATORIAMENTE** la seguente documentazione:

1. Copia DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità (**pena l'esclusione**);
2. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del/la richiedente oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo, (solo per i cittadini extracomunitari) (**pena l'esclusione**);
3. Copia attestazione I.S.E./I.S.E.E. anno 2025 con DSU in corso di validità;
4. Copia integrale del CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE;
5. Copia dell'avvenuta registrazione del contratto di locazione;
6. Atto di separazione o divorzio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che attesti la non disponibilità della casa coniugale di proprietà;
7. Documentazione attestante che l'immobile è utilizzato per l'attività lavorativa prevalente del richiedente;
8. Documentazione attestante la **non disponibilità** di alloggio del quale vi sia la titolarità pro-quota di diritti reali;
9. Dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte del Comune o altra Autorità competente;
10. CODICE IBAN di conto corrente bancario o postale rilasciato dalla banca o dalle Poste (**non sono ammessi i seguenti ABI 07601 e CAB 03384**);
11. Nel caso di "ISE ZERO" ovvero ISE INFERIORE al canone annuo di locazione (art. 4.2 del Bando):



- copia del documento d'identità del soggetto terzo che presta l'aiuto
- certificazione aiuto da parte di ente terzo
- autocertificazione di ulteriori redditi

12. Certificazione della quota "b" dell'assegno di inclusione ADI o documentazione inerente ad altro contributo percepito a sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale;

13. Certificazione di invalidità rilasciata dalla Asl.

NOTA BENE: Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere comunque dichiarati i dati anagrafici e reddituali, salvo sia in atto un procedimento di separazione legale, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta omologazione della sentenza.

I dati anagrafici e reddituali di entrambi i genitori devono essere dichiarati anche nel caso di figli riconosciuti da soggetti non residenti anagraficamente nello stesso indirizzo, nel caso in cui non sia stato accertato, in sede giurisdizionale amministrativa l'abbandono da parte di uno dei due genitori.

Art. 7 Istruttoria delle domande

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità, effettuando i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato.

Sono motivi NON SANABILI di esclusione:

- la domanda inviata **priva di firma e/o documento identità e/o permesso di soggiorno** in corso di validità;
- la domanda **inviata successivamente** alla scadenza del Bando;
- la domanda che non rientra **né in FASCIA A né in FASCIA B** (art. 3 del Bando);
- la sottoscrizione della **DSU** relativa all'ISE/ISEE 2025 **successiva alla scadenza del bando**;
- il **superamento dei limiti reddituali** ISE – ISEE di cui all'art. 3 del presente Bando.

Sono motivi di esclusione:

- la domanda priva della copia del contratto di locazione;
- la domanda priva della copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta e/o della "cedolare secca";
- la domanda priva di altra documentazione richiesta ai fini istruttori o qualora la stessa sia **non chiara o non comprensibile**;

Le domande prive della suddetta documentazione (indicata in "sono motivi di esclusione") saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, potranno essere riammesse qualora nei termini previsti per l'opposizione siano integrate con copia della documentazione mancante.



Art. 8 Formazione e pubblicazione della graduatoria

1. Il Comune provvede a formare le graduatorie provvisorie distinte in Fascia "A", Fascia "B" ed Esclusi. Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio online www.comune.viareggio.lu.it.
2. **Nei 15 giorni** di pubblicazione delle graduatorie provvisorie all'Albo Pretorio online, gli interessati possono presentare opposizione alle stesse (su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Casa), indirizzando le memorie scritte e/o documenti al Dirigente dell'Ufficio Casa, con le stesse modalità indicate al precedente art. 5. Non saranno ritenute valide le opposizioni inviate per mail semplice o con modalità diverse da quelle indicate.
3. Le opposizioni, pervenute regolarmente nei termini e con le modalità sopra indicate, saranno esaminate e - se accolte - daranno luogo ad una rivalutazione della domanda cui si riferiscono, ovvero - in caso di non accoglimento - alla riammissione ed inserimento della domanda nella graduatoria definitiva con lo stesso esito della graduatoria provvisoria.
I soggetti in possesso dei requisiti saranno collocati in graduatoria definitiva in ordine decrescente in base alla percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE 2025.
4. I soggetti ammessi in graduatoria definitiva verranno suddivisi nelle seguenti fasce:
 - **Fascia "A"**: Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2024 pari a **euro 16.033,42**, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti uguale o superiore al 14%.
 - **Fascia "B"**: Valore ISE compreso tra **euro 16.033,43** ed **euro 32.456,72** rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti uguale o superiore al 24%;
5. Le graduatorie definitive saranno pubblicate all'Albo Pretorio online (accessibile dal sito internet istituzionale del Comune di Viareggio), che costituirà mezzo idoneo di conoscenza nonché saranno consultabili presso l'Ufficio URP del Comune di Viareggio, Piazza Nieri e Paolini 1 e sul sito internet del Comune di Viareggio www.comune.viareggio.lu.it.
6. Le pubblicazioni delle graduatorie sostituiscono la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, pertanto **non saranno inviate comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo**.
7. Le graduatorie, sia quella provvisoria che quella definitiva, degli ammessi e l'elenco degli esclusi, saranno pubblicate in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy. In particolare il nome e cognome saranno sostituiti dal numero di protocollo assegnato in sede di presentazione della domanda.
8. Le graduatorie definitive sono valide per l'anno 2025.

Art. 9 Utilizzo delle risorse ed entità del contributo

1. I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle somme disponibili, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva con il seguente ordine di priorità:
 - Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A
 - Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.
2. Il contributo teorico è così calcolato:
 - **Fascia A**: per i nuclei familiari con valore ISE inferiore a due pensioni minime INPS il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
 - **Fascia B**: per i nuclei familiari con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime INPS, il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di Euro 2.325,00.



3. La collocazione nelle graduatorie definitive non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo.
4. Il contributo è riferito al periodo che va dal 1° gennaio 2025 o, dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, fino al 31 dicembre 2025. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.
5. Il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto abbia diritto alla quota minima annuale di Euro 200,00.
6. Il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo, compresi i contributi previsti dalla Delibera di GRT n. 1352/2017 relativi alla prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità, relativi allo stesso periodo in cui viene richiesto il contributo. Inoltre, il contributo di cui alla L. 431/98 non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del cosiddetto assegno di inclusione ADI di cui al D.L. 4 maggio 2023 n.48, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 03/07/23 n. 85.

Art. 10 Modalità per l'erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di locazione e dei requisiti previsti.
2. Gli utenti collocati nella graduatoria definitiva, Fascia A e Fascia B, dovranno presentare le ricevute comprovanti i pagamenti del canone locativo per l'anno 2025 **TASSATIVAMENTE** e **IMPROROGABILMENTE entro il 31 gennaio 2026** all'Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio o per PEC o per posta a mezzo raccomandata A/R .

Gli Uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di comunicazione o di sollecito al riguardo.

3. Verranno ammesse solo le seguenti tipologie di ricevute ai fini dell'erogazione del contributo:
 - **ricevuta fiscale/bonifico** contenente i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento; importo canone; periodo di riferimento, firma leggibile di chi rilascia la ricevuta e la marca da bollo;
 - **dichiarazione del proprietario** dell'immobile locato relativa al pagamento del canone di locazione annuo per il 2025 con allegato documento di identità.

Non saranno accettate altre modalità attestanti il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2025.

4. La liquidazione del contributo avverrà nell'anno successivo a quello di riferimento del bando, in un'unica soluzione, su conto corrente bancario o postale solo se risulta intestato alla persona che ha sottoscritto la domanda o ad un familiare convivente o ad altro soggetto anche non convivente previa delega scritta.

Art. 11 Casi particolari

1. In caso di decesso del beneficiario, se unico componente del nucleo familiare residente, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.



3. L'erogazione del contributo a favore di soggetti inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

4. Nel caso di più nuclei familiari cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio e cointestatari del medesimo contratto di locazione.

Art. 12 Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, **l'amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli**, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni degli interessati. In attuazione alla vigente normativa, le verifiche dei documenti e dichiarazioni possono essere svolte anche mediante consultazione diretta di strumenti informatici o telematici in dotazione. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, **nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso**, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

Il Comune si riserva di trasmettere alla Guardia di Finanza, competente per territorio, gli elenchi degli aventi diritto, relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Art. 13 Informativa in materia di privacy

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli artt. 13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016, il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Viareggio.

Art. 14 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98 e decreti attuativi, nonché alla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23/06/2025 concernente "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2025".

**Il Dirigente
Dott.ssa Serena Russo**